

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa»

[COM(2016) 595 final — 2016/0279 (COD)]

(2017/C 345/12)

Relatore: **Pedro ALMEIDA FREIRE**

Consultazione	Consiglio, 5.4.2017 Parlamento europeo, 28.6.2017
Base giuridica	Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sessione plenaria	5.7.2017
Sessione plenaria n.	527
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	215/3/8

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il CESE accoglie con favore il compromesso proposto dalla presidenza che rende possibile una rapida ratifica del trattato di Marrakech ⁽¹⁾.

1.2. Il Comitato auspica che l'UE dia rapida attuazione a tale trattato, che è importante e necessario per permettere a molti cittadini europei non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa di avere accesso a un maggior numero di opere pubblicate in formati accessibili, aprendo così a tali cittadini la porta della cultura, dell'istruzione e dell'occupazione e quindi garantendo loro un'effettiva inclusione sociale.

1.3. Il Comitato sostiene dunque il regolamento ⁽²⁾ e la direttiva proposti ⁽³⁾ per dare esecuzione al trattato di Marrakech, in quanto essi disporranno un'eccezione obbligatoria volta a far sì che copie di tali opere in formati accessibili siano prodotte e scambiate sia all'interno del mercato unico che al di fuori dell'UE.

1.4. Il Comitato, inoltre, condivide l'obiettivo di permettere lo scambio transfrontaliero di tali copie tra l'UE e i paesi terzi che siano parti del trattato di Marrakech.

1.5. Entro un periodo di tempo ragionevole, occorrerebbe procedere a una valutazione dell'attuazione di tale trattato nell'Unione europea.

2. Proposte della presidenza e della Commissione

2.1. La proposta di regolamento in esame è stata adottata dalla Commissione il 14 settembre 2016, nel quadro del pacchetto sul diritto d'autore ⁽⁴⁾ che propone un insieme di misure legislative dal quadruplice obiettivo:

— garantire un accesso più ampio ai contenuti all'interno dell'UE e raggiungere nuovo pubblico,

⁽¹⁾ Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

⁽²⁾ COM(2016) 595 final.

⁽³⁾ COM(2016) 596 final.

⁽⁴⁾ COM(2016) 593 final, COM(2016) 594 final e COM(2016) 596 final (GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27).

- adattare determinate eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero,
- favorire un mercato per il diritto d'autore equo e ben funzionante,
- migliorare l'accesso delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa alle opere o ad altro materiale protetto da tale diritto.

2.2. Attraverso tale regolamento, la Commissione propone disposizioni atte a dare esecuzione al trattato di Marrakech, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

2.3. Il trattato di Marrakech è infatti stato adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale al fine di facilitare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di libri e altro materiale stampato in formati accessibili in tutto il mondo; e nell'aprile 2014 esso è stato firmato dall'Unione europea ⁽⁵⁾.

2.4. Le disposizioni proposte sono importanti per garantire che, in linea con la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ⁽⁶⁾, il diritto d'autore non ostacoli in modo irragionevole o discriminatorio la piena partecipazione di tutti i cittadini alla società ed esse consentiranno lo scambio di copie in formato accessibile alle suddette persone sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi che siano parti di tale trattato, evitando di duplicare gli interventi e di sprecare risorse.

2.5. Il processo di ratifica, tuttavia, ha dovuto confrontarsi con una questione di natura giuridica riguardante la competenza esclusiva dell'UE di ratificare il trattato.

2.6. Per tale motivo, nel luglio 2015 la Commissione ha deciso di chiedere il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.7. In attesa di tale responso, la Commissione ha adottato la proposta COM(2016) 595 final utilizzando come base giuridica l'articolo 207 del TFUE, che non prevede la consultazione obbligatoria del CESE.

2.8. Il 14 febbraio 2017 la Corte di giustizia ha confermato la competenza esclusiva dell'UE, ma ha statuito altresì che il trattato di Marrakech non rientra nell'ambito della politica commerciale comune ⁽⁷⁾.

2.9. Pertanto, nella riunione del 22 marzo il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato una proposta di compromesso della presidenza in cui è stato deciso di modificare la base giuridica dall'articolo 207 (politica commerciale comune) all'articolo 114 del TFUE. Di conseguenza, la consultazione del CESE da parte del Consiglio è adesso obbligatoria.

3. Osservazioni generali

3.1. *In merito alla base giuridica*

3.1.1. Alla luce del recente parere della Corte di giustizia, il CESE non può che approvare il compromesso proposto dalla presidenza che rende possibile una rapida ratifica del trattato di Marrakech.

3.1.2. Inoltre, la modifica della base giuridica rende la consultazione del CESE obbligatoria e conferisce maggior peso alle osservazioni da esso già formulate in merito nel suo recente parere relativo al pacchetto sul diritto d'autore ⁽⁸⁾.

3.2. *In merito al contenuto*

3.2.1. Il CESE ha già fatto riferimento alla proposta in esame nel suo parere sul pacchetto sul diritto d'autore, e ribadisce qui l'importanza e la necessità che l'UE ratifichi, in tempi brevi, il trattato di Marrakech, entrato in vigore il 30 settembre 2016 e volto a facilitare l'accesso delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa alle opere pubblicate. Il trattato permetterà a molti cittadini europei non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa di fruire di un maggior numero di opere in formati accessibili, aprendo così a tali cittadini le porte della cultura, dell'istruzione, dell'occupazione e garantendo, quindi, una vera inclusione sociale.

3.2.2. Le proposte di regolamento e di direttiva che figurano nel pacchetto sul diritto d'autore consentiranno all'UE di adempiere un obbligo internazionale che le incombe in virtù del trattato di Marrakech. Ciò, inoltre, è in linea con gli obblighi derivanti per l'UE dalla convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.

⁽⁶⁾ UNCRPD.

⁽⁷⁾ Parere 3/15 della Corte (Grande Sezione), del 14.2.2017 (GU C 112 del 10.4.2017, pag. 3).

⁽⁸⁾ GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

3.2.2.1. In particolare la direttiva proposta disporrà un'eccezione obbligatoria e ne garantirà l'esecuzione affinché copie in formati accessibili di tali opere siano prodotte e scambiate all'interno del mercato unico.

3.2.2.2. Tale eccezione è a beneficio esclusivo dei soggetti rigorosamente definiti all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta di regolamento.

3.2.2.3. Inoltre, tale regolamento permetterà lo scambio transfrontaliero di tali copie tra l'UE e i paesi terzi che siano parti del trattato di Marrakech.

4. Ulteriori osservazioni

4.1. Il CESE conviene che il regolamento è l'unico strumento appropriato per eliminare le discordanze esistenti tra le normative degli Stati membri.

4.2. Il Comitato sottolinea che, come specificato nella direttiva, gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nel promuovere e rendere disponibili le opere accessibili ai beneficiari sia nei loro paesi che nei paesi terzi che siano parti del trattato di Marrakech.

4.3. Il CESE, da parte sua, si rende disponibile a partecipare attivamente al processo di valutazione previsto sia dal regolamento che dalla direttiva.

4.4. In particolare, la valutazione dovrebbe tener conto della facoltà degli Stati membri, prevista dalla direttiva, di applicare sistemi di indennizzo per i titolari dei diritti. Come previsto anche nel testo della direttiva, occorrerebbe verificare attentamente che tali sistemi di indennizzo non producano effetti negativi sulla disponibilità e la fornitura di opere accessibili per le categorie di beneficiari.

Bruxelles, 5 luglio 2017

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
